SALVATORE MAJORANA

L'IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO

E LE SUE DUE SOLUZIONI

Lezione tenuta nella R. Università di Roma in occasione del Congresso Nazionale degli Agricoltori fascisti del maggio 1928, A. VI.

CATANIA
TIPOGRAFIA ZUCCARELLO & IZZI
VIA LEOTTA N. 19-21
1928

IOTECA
FP
97
FACOLTÀ DI ECONOMIA

BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DI TORINO
FACOLTÀ DI ECONOMIA
FP
97

DELLO STESSO AUTORE

(recenti pubblicazioni)

Legge del valore: grado finale di utilità e costo di riproduzione, Roma, Fratelli Treves.

La carta moneta, Roma, Fratelli Treves.

Problemi di economia e finanza della nostra riforma monetaria, in *Economia*, Roma.

Circolazione e banca e la relazione Stringher, in *Educazione Fascista*, Roma.

I circoli viziosi della miseria, in *Educazione Fascista*, Roma.

Uno storico duello, Antonio Scialoja ed Agostino Magliani, Economia e finanza nel Regno di Napoli e del Piemonte, in *Nuova Antologia*, Roma.

I costi marginali e la traslazione delle imposte sul reddito, Stab. Tip. Zuccarello & Izzi, Catania.

SALVATORE MAJORANA

L'IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO

E LE SUE DUE SOLUZIONI

Lezione tenuta nella R. Università di Roma
in occasione del Congresso Nazionale degli Agricoltori fascisti
del maggio 1928, A. VI.

CATANIA
TIPOGRAFIA ZUCCARELLO & IZZI
VIA LEOTTA N. 19-21
1928

IW IFP
2951

PROPRIETÀ LETTERARIA

L' IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO E LE SUE DUE SOLUZIONI *

SOMMARIO. — 1. Le due soluzioni, legge del 1923 e legge del 1886. Questione in scienza di finanza e in diritto finanziario. — 2. Reddito dominicale. — 3. Determinazione oggettiva e soggettiva dell'imposta. Temperamenti. — 4. Lineamenti di una teoria del concorso dei vari fattori di produzione e loro detentori. Le parti del prodotto fondiario. Vantaggi della considerazione oggettiva. E della soggettiva. — 5. Il reddito dominicale, frazione di reddito. Il reddito totale. Ogni reddito, produzione completa. Fattori di produzione presso la stessa mano, o presso mani separate. — 6. Redditi separati che esistono se ne esistono altri. Reddito dominicale. Reddito totale tassato se altre parti non lo siano. — 7. Dinamismo. Nella divisione dei redditi, varia il prodotto. In più. O in meno. — 8. Tassazione dell'intero presso unica mano. O presso più mani. O di più redditi distinti presso lo stesso ente. — 9. Conduzione della terra. — 10. Doppio modo di intendere la legge del 1886. Argomenti che essa colpisca *oltre* il reddito dominicale. — 11. Argomenti che non colpisca *oltre*. — 12. Nostro concetto: In scienza, distinguere i redditi possibili. In diritto, la legge del 1886 considera l'intero reddito dei terreni, se non diviso. — 13. Uomini del sapere, e dell' azione. — 14. Il legislatore del 1923. Nuova posizione. Il reddito agrario, e gli estimi catastali posti in armonia con esso. Pertanto, non antinomia, nè ingiustizia. — 15. L' imposta sul reddito agrario. Sue peculiarità e gettito. L' imposta successoria. — 16. Accertamento del reddito agrario. Mitezza consigliabile. Ritorno alla terra.

1. — Le due soluzioni, intorno all' imposta sul reddito agrario, delle quali mi propongo parlare, sono: quella attuale che si trova nel Regio Decreto 4 gennaio 1923 n. 16 emanato in forza della legge dei pieni poteri del Fascismo, e quella anteriore che era per legge 1° marzo 1886. Quest'ulti-

* Lezione tenuta nella R. Università di Roma in occasione del Congresso Nazionale degli Agricoltori fascisti del maggio 1928, A. VI.

ma soluzione in vero si scinde in due altre, secondo che si giudichi: o che il reddito agrario rimanesse per tale legge esente da imposta, o che questa fosse compresa nell'imposta fondiaria destinata a colpire il reddito dominicale.

E la questione della duplice soluzione ha due campi speciali diversi: quello della scienza delle finanze, e quello del diritto finanziario.

Dirò ordinatamente, e con la semplicità e obiettività per me maggiori, di questi varii punti e problemi.

2. — Comincio dalla scienza delle finanze. E subito c'imbattiamo in un punto fondamentale e organico: *reddito dominicale*. Che s'intende per reddito dominicale?

Vi è una concezione che possiamo chiamare classica e che ormai fa stato: dal Messedaglia all' Einaudi, e prima e dopo. Il Messadaglia diceva: — decomposto il prodotto fondiario in quattro parti, soltanto le prime due corrispondenti alla *terra nel suo stato originario naturale* e al *capitale di miglioramento che vi si investe*, porgono la materia dell'imponibile fondiario. Le altre due, corrispondenti al *capitale di esercizio*, e al *lavoro*, hanno carattere più propriamente industriale, e vanno al conduttore, a chi esercita l'industria agraria, sia poi esso persona distinta da quella del proprietario o faccia tutt'uno con essa. E le prime due parti sono quelle che costituiscono il *reddito dominicale*. Le altre due costituiscono invece *redditi mobiliari*, di capitale mobiliare, o di lavoro, da colpire con imposte mobiliari, ossia di ricchezza mobile.

3. — L'imposta fondiaria deve colpire il *reddito dominicale* così inteso, cioè della terra e dei capitali stabilmente investiti? Allora la questione è risoluta: ciò che al proprie-

tario *coltivatore* spetta, appunto in questa qualità di coltivatore, ossia per il suo capitale di esercizio e per il suo lavoro, o dev'essere affidato a un'altra imposta, o rimane esente da imposta.

E qui una questione si presenta: nella determinazione dell'imposta quale via si seguirà: l'*obiettiva* o la *subiettiva*? La prima guarda i *beni* da cui derivano i redditi, la seconda guarda i *redditi* nella loro speciale forma; cosicchè, nella prima via, se da una stessa fonte più redditi risultano conglobati, essi sono considerati tutti insieme; e nella seconda invece essi sono considerati ognuno secondo la sua specie, qualunque sia la fonte da cui provengono. Si avranno nella prima via imposte quali le definisce la fonte della ricchezza da cui promanano, così quelle sui *terreni*, ancorchè si tratti di redditi, sui *fabbricati*, sulla *ricchezza mobile*; e si avranno nella seconda via imposte singole quali più immediatamente i redditi le designano, quali si direbbero sulla *rendita della terra*, sugl'*interessi*, sui *profitti*, sui *salari*. Or a questo punto il De Viti De Marco avverte che il principio che prevale nell'attuale momento storico è il principio obiettivo, cioè dell'imposta fondiaria che colpisce il reddito fondiario in tutte le sue forme, dell'imposta sui fabbricati che colpisce il reddito dei fabbricati in tutti i suoi elementi, e così via. Non però, aggiunge, mancano temperamenti e modificazioni, dovuti all'azione sempre crescente della divisione delle occupazioni. E così avviene che « il profitto è colpito dall'imposta di ricchezza mobile nelle mani del conduttore quando il fondo è dato in locazione, mentre il reddito dominicale è colpito nelle mani del proprietario dall'imposta fondiaria. » E, in fine, la base dell'imposta fondiaria è il reddito, « *l'intero reddito netto, quando non vi è divisione di lavoro tra proprietario e imprenditore, capitalista od operaio; il solo*

reddito dominicale, quando tal divisione di lavoro esiste » (1). Nè, per ulteriore comento, la parola più viva è mancata: « la proposta di smembrare l'unico reddito dominicale in due parti, per colpirle rispettivamente con due imposte separate, *risponde ad una fisima di simetria dottrinale* » (2).

4. — Procurerò abbozzare almeno alcuni elementi di quel che potrebbe chiamarsi la *teorica del concorso dei varii fattori di produzione nella produzione medesima, e dei loro detentori, in rapporto alla ragione dell'imposta.*

Intanto non troviamo elemento, mi sembra, per mutare la nozione generalmente ricevuta di *reddito dominicale.* Reddito dominicale rimane quello che per l'uso della terra e del capitale in essa pormanentemente investito va attribuito al possessore della medesima. Onde se a tal possessore per causali ulteriori, capitale di esercizio, esercizio, lavoro, va attribuita alcuna altra entrata, questa è sua certamente, gli spetta, ma non è reddito dominicale. Su ciò, mi sembra, non è controversia.

E restano a fronte i due sistemi, o vie: l'*oggettivo*, e il *soggettivo.* L'oggettivo riguarda i detentori dei fattori del reddito. Il primo, abbiamo anche veduto, va cedendo il passo al secondo, e non può essere diversamente, per le leggi dell'economia; ma è tale, si assume, che nell'attuale momento storico domina.

È così? E, checchè ne sia del fatto, qual' è la via che dobbiamo seguire? Siamo, di fronte alla verità e alla necessità finanziaria, ancor qui un po' come Ercole al bivio?

Quando il Messedaglia diceva: « decomposto il prodotto

---

(1) *Lezioni*, Roma, Sampaolesi, 1914, pag. 146 e 149.

(2) De Viti De Marco, *L'imposta sui profitti agricoli*, nel Giornale d'Italia 31 dicembre 1922.

fondiario in quattro parti » ecc.; poteva ancor chiedersi: perchè decomporlo in *quattro* parti? Intanto una enumerazione più completa può dare *cinque* parti; ossia: *terra, migliorie, capitale di esercizio, impresa, lavoro.* Più oltre, se si vuol far corrispondere, come pure può avvenire, a ogni parte un ente, possiamo ancòra scindere le prime due del reddito dominicale. Infatti si può trovare contemporaneamente: il proprietario della terra e il proprietario delle migliorie permanenti; ad esempio il proprietario della terra, e quello della bonifica, della piantagione, del ponte, della casa, ecc. Questa complicazione, in punto di imposta sui fabbricati, che è addotta come esempio d'imposta unica sopra un reddito unico, si ha largamente nella città di Londra, dove assai spesso si trova il proprietario della casa e il proprietario del terreno su cui la casa è fabbricata.

D'altro canto, non possiamo dissimulare i vantaggi della considerazione oggettiva: in realtà un' imposta deve assidersi sopra una ricchezza esistente, di cui prenda una parte per il bisogno della vita dello Stato. Non vi ha, in qualche modo, quando cerchiamo i singoli redditi per colpirli, la possibilità di colpire in parte là dove il reddito non esiste, o al di là del medesimo? E viceversa non vi ha l'altra probabilità di lasciare non tassata una parte del reddito ossia della ricchezza? Così, si assume, è avvenuto fino alla nuova legge del reddito agrario.

Ma accanto ai vantaggi dell'un metodo, obiettivo, sono quelli dell'altro, il subiettivo. Non è forse la ricchezza fatta reddito quella che oggi più preme cercare ai fini dell'imposizione? E se gli enti produttori sono divisi, come noi colpiremo una unità di prodotto che è perfino malagevole andare cercando nel suo complesso? Vi sono anche ragioni peculiari, di detrazioni ecc., che fanno diversa la quota di

prodotto quale può spettare a ogni collaboratore della produzione, e quale può essere considerata dal fisco. Se il progresso va alla divisione, o specializzazione dei redditi, il fisco corre rischio di gravar troppo la mano su alcuni e di pesar meno di quel che dovrebbe su altri, se si fermasse alla via oggettiva.

5. — Ed ora mi sia permesso l'abbozzo di teoria che ho testè accennato.

Non vi ha dubbio che, quando si dice *reddito dominicale*, si vuol intendere reddito del *domino*, del padrone della terra. E non già reddito dell'industria agricola. Come reddito del domino, o anche del dominio, ossia non di tutti gli elementi o fattori della produzione, è piuttosto una frazione di reddito, o di prodotto. Analogamente, quando si dice reddito del lavoro o del capitale, sotto forma di salario e d'interesse.

E non dobbiamo andare in cerca di un reddito totale, ossia di una produzione. La quale, conforme la sua nozione, non può risultare che dalla combinazione dei suoi 3 elementi: agenti naturali, lavoro, capitale.

È conveniente in scienza invertire i termini, e ricercare ogni volta un reddito intero? No, certamente, perchè la produzione risulta dal concorso di questi fattori, e non è da richiedere la riunione di tutti essi in una sola mano. Piuttosto, quando essi sono riuniti in una sola mano, son da attribuire alla medesima le parti di reddito provenienti da ognuno di essi. E così il lavoratore che porti anche capitale, percepirà un *quid* d'interesse, e secondo i casi anche di profitto; ed il proprietario coltivatore percepirà un *quid* di salario, d'interesse, e di profitto.

Nè con ciò mi fermo su questa verità ontologica: ogni

concorso di elemento produttivo dà luogo, per chi lo conferisce, a una produzione completa. È produzione completa per il lavoratore produrre il salario, per l' imprenditore il profitto, e così per il proprietario il reddito dominicale. In tali produzioni è agevole ritrovare il concorso di tutti i fattori di produzione. Onde anche si può dire che ogni reddito speciale, anzichè frutto di un solo fattore, è frutto di tutti i fattori di produzione, sol che in esso prevale o l'uno o l'altro di questi. Così nel reddito salario prevale il lavoro. E nel reddito dominicale il dominio, l' immobile posseduto.

Ma qui è da parlare del prodotto che si ottiene col concorso di varii fattori di produzione che, *se non si trovano, si possono trovare*, in mani diverse, spettare a enti diversi. E ciò al fine di vedere quale reddito a ciascuno spetti quando sono divisi in più mani, e quale spetterebbe se fossero riuniti nella stessa mano.

6. — E vale quest'altra considerazione : possono codesti redditi separati *esistere* soltanto, o il più delle volte, quando *coesistono*, e non quando ne esiste uno o alcuni soltanto.

Esempio tipico il reddito dominicale. Quale frutto si avrebbe dal terreno, se esso non potesse dare per lo meno il salario, cioè pagare il lavoro? E più in là diciamo del capitale di esercizio. Ed entrando nel campo dell' interesse, ma ai fini della nostra dimostrazione, possiamo ricordare il vecchio Aristotele: « si è visto mai un sacco di dramme produrre un'altra dramma? » Onde più propriamente diciamo, in questo esempio antico : senza il lavoro del lavoratore, e s'intende senza la retribuzione sua, non sarebbe l'interesse del capitalista.

Ma tutto ciò conduce a ritenere con nettezza la distinzione dei redditi in relazione alle loro fonti, ancor quando

siano, — come è il caso generale della produzione, — parti di un reddito unico.

Ne risulta, nel caso del reddito dominicale, che noi non troveremo mai un prodotto che sia veramente e solamente reddito dominicale, se contemporaneamente non vi sono altri redditi, in persona dello stesso proprietario della terra o di altri enti. E la questione di scienza delle finanze si formola così: deve, ciò avvenendo, colpirsi nel *domino (in domino)* ogni forma o elemento di reddito, e però non soltanto dominicale?

Certamente. Senza di che, mancherebbe la ragione a colpirli quando queste forme o elementi si trovassero in mani distinte.

Allora la questione praticamente passerà al diritto finanziario: se il *dominus* è colpito con l'imposta fondiaria, con ciò si è colpito soltanto il reddito dominicale, o tutto ciò che, reddito dominicale od altro, perviene al domino? E questo è un altro punto su cui tornerò.

7. — Ora la teoria resta incompleta, se non esaminiamo un altro suo aspetto, o parte, importante.

Redditi riuniti, redditi separati. Ma non vi ha in questi fenomeni un *quid* di dinamico? Se il prodotto è 10, è semplicemente da dire che questi 10 si devono sempre trovare, o in colui che riassuma tutti i fattori di produzione (terra, lavoro, capitale), o nei domini, lavoratori e capitalisti associati per una data produzione? Io affermo che no.

Anzitutto, negheremmo i vantaggi dell'associazione e della divisione del lavoro, se così non dicessimo. L'associazione e la divisione del lavoro accrescono la produzione. Anche facendola migliore, l'accrescono, poichè la produzione non è altrove che nella creazione dell'utilità. E praticamente, per

l'associazione e divisione dette, possiamo vedere come nuovi prodotti che si aggiungono. Ma ciò non toglie che a ogni diverso fattore spetti una determinata parte di prodotto, e che tale spettanza si possa perseguire quando il fattore si trovi nella medesima persona. Se io nella produzione apporto la mia terra, e 10,000 lire di capitale, e 100 giornate di lavoro, io ho titolo ad avere tre distinte remunerazioni pel concorso della terra, del capitale e del lavoro che apporto. Così ne avrei per due, se apportassi solo la terra e 10,000 lire. E per una, se la sola terra.

Ma il punto cui mi riferisco è quello delle diversità di produzione; e praticamente dicevo delle aggiunzioni di prodotto, o di utilità, che si hanno quando le mani detentrici dei varii fattori di produzione si scindono. Onde in conclusione si può ritenere che i 10 di prodotto supposto sarebbero tali se tutti i fattori fossero spettanza di un solo, ma sarebbero 12, o 14, o più, se fossero di più individui. E, per esempio, tutto quel reddito che si trova e tassa presso il fittavolo, non si troverebbe, e non si potrebbe tassare, presso il proprietario, se egli si fa coltivare diretto. Questo è ben da notare, perchè, se è vero che quando il proprietario è coltivatore a lui va anche il reddito della coltivazione, non è vero che a lui vada lo stesso reddito che andrebbe al fittavolo. Teoricamente, per come ho mostrato, glie ne va uno minore, mancando i beneficii della divisione del lavoro.

E sono largamente tali beneficii. Quel tale che vendendo acqua accumulò un grosso peculio, volendo cangiare stato si recò da un valente avvocato per consiglio. E l' avvocato, presa della carta, cominciò a scrivere nel primo foglio: « acquaiolo, vendi acqua! » E nel secondo ripetè le stesse parole. E così nel terzo, e oltre. Finchè l' acquaiolo disse:

« ho capito, continuerò a far l'acquaiolo ». È certo che la specializzazione irrompe, come necessità economica, e naturale, ovunque.

Se non che, pur qui bisogna guardarsi dalle generalizzazioni. Non si può verificare il fenomeno contrario? Ossia, nel moltiplicato concorso di agenti di produzione, e di possessori di fattori di produzione, la produzione non può anche in totale essere minore? Certamente, può essere minore. E sono per un verso i limiti, naturali e sociali, della divisione del lavoro.

Così, accanto alla incapacità o minor capacità del proprietario della terra a farla fruttare, si può scrivere il fenomeno opposto, la maggior capacità a farla fruttare che il proprietario di essa abbia rispetto al lavoratore o fittavolo. E i due fenomeni finiscono per esser veri entrambi, l'uno, assai spesso, nei grandi e medii possessi; l'altro, analogamente, nei piccoli.

8. — Approdiamo a queste conclusioni:

È certamente il meglio poter considerare globalmente una ricchezza prodotta ed imporre su essa un'unica imposta a carico di una sola persona, il suo produttore.

Ma non è in nostro arbitrio farlo. La collaborazione di enti diversi e la separazione dei redditi, e lo stesso sempre crescente bisogno del fisco, ci costringono a battere più o meno, ma sempre più largamente andando oltre, l'altra via, quella di considerare non il prodotto totale in unica forma e mano, ma il prodotto ripartito fra tutti coloro che sono concorsi a formarlo.

Non vi sarà duplicazione. Se presso alcuno si trovi per un momento tale prodotto, mettiamo presso il proprietario della terra o presso l'imprenditore, va diffalcato tutto ciò

che è reddito per ogni suo collaboratore lavoratore o capitalista, e che intanto è onere o spesa per il proprietario o l'imprenditore. E presso ognuno di quelli, o lavoratore o capitalista, l'entrata netta che non è stata ancòra considerata dal fisco, potrà esserlo.

Avvenendo la distinzione dei redditi, qualunque collaboratore della produzione, o proprietario della terra, o del capitale, o apportatore del lavoro, — mentre restano ferme e immutate le forme dei redditi, rendita della terra, salario, interesse, profitto, — potrà essere raggiunto dal fisco per quel reddito o quei redditi, o parti di redditi, che egli abbia.

Così, fermo il reddito dominicale, per il quale sia una determinata imposta, il *dominus*, colui che ha tale reddito dominicale, può subire una seconda imposizione in quanto sia anche coltivatore. Questa è una sua seconda maniera di essere, od opera, o concorso alla produzione nazionale, e per essa egli ha una seconda veste imponibile.

Non però è a dire che essa gli apporti un reddito quale l'apporterebbe a un altro ente, mettiamo il fittavolo se questo si assumesse la coltivazione. Il reddito è indiscutibilmente secondo i casi, eguale, minore, o maggiore.

9. — Un' obiezione potrebbe presentarsi : l'imposta sarà legata a una speciale forma di conduzione ? Se il proprietario della terra locherà la terra, pagherà d' un modo ; se la coltiverà egli stesso pagherà d' un altro ? E sarà qui la differenza con l' imposta sui fabbricati, dove o il proprietario lochi la sua casa o l'abiti egli stesso l' imposta non cangia ?

Ma l' obiezione sarebbe meramente formale. La sostanza cui si mira è il reddito, la creazione della ricchezza. Mentre il concetto di ciò che si può ricavare locando, finisce per

dominare nell'imposta sui terreni e in quella sui fabbricati, invece in relazione al reddito agrario si considera un reddito che per la coltivazione si aggiunga a quello della sola proprietà.

E noi qui dalla pura scienza delle finanze passiamo al diritto finanziario.

10. — Designasi dagli uni a questo modo il nostro diritto finanziario anteriore al Decreto del 1923, ossia: la legge 1° marzo 1886 sull' imposta fondiaria (cioè sui terreni) colpisce il reddito dominicale soltanto, quando il proprietario non coltiva la propria terra; ma colpisce anche il reddito o profitto agrario, e dicasi pure industriale, quando egli è coltivatore, imprenditore o che altro voglia dirsi della industria agricola sul terreno suo proprio. Dagli altri invece lo stesso diritto è designato a questo modo: tenuto conto che la legge 1° marzo 1886 si riferisce soltanto e sempre al reddito dominicale, è per essa esente da imposta il reddito o profitto agrario o industriale sulla coltivazione dei fondi del proprietario che paga l' imposta fondiaria. Questo è per lui un privilegio ingiustificato, od una lacuna della legge; bisogna dunque riparare.

Gli argomenti che la legge con la sola imposta fondiaria colpisca *in tutti i casi* il reddito, qualunque esso sia, del proprietario, sia che non coltivi o che coltivi egli stesso, sono i seguenti:

L' art. 11, legge 1° marzo 1886, così si esprime: « *La rendita imponibile* è quella parte del prodotto totale del fondo che *rimane* al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali ». E l'art. 14 seguente elenca le *detrazioni*, onde portare la rendita da lorda a netta.

Si argomenta: la legge, con l' imposta fondiaria, colpisce dunque *ciò che rimane al proprietario.*

L' indagine si protrae nel campo delle *detrazioni*. Quali sono queste?

L' elenco non è breve: sono da detrarre le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo, le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica ecc., le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e quelle per la reintegrazione delle colture, una quota per le spese di amministrazione, e un' altra per danni da infortunii, inondazioni ordinarie, lavine e frane, servitù militari, vincoli forestali, fenomeni vulcanici e meteorologici. Nessuna deduzione è ammessa per canoni, decime, diritti di pascolo e legnatico, debiti, nè per fenomeni straordinari che sono imprevidibili, quali eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, ecc.

In questo elenco, si avverte, nulla concerne il *profitto agricolo*. Dunque esso rimane al proprietario fondiario e per esso egli paga l' imposta omonima.

È ancòra da osservare che la frase *reddito dominicale* non si trova nella legge. Onde mal reggerebbe quest' argomento: l' imposta fondiaria va al reddito dominicale; dunque soltanto di questo esso si occupa.

E sono gli argomenti catastali. Come è stato eseguito il catasto, se non sulla stima totale del prodotto medio in natura? Ed esso, comunque ottenuto, ossia con qualsiasi forma di conduzione, diretta o indiretta.

11. — Gli argomenti per indurre che la legge medesima, 1° marzo 1886, si sia limitata al reddito dominicale, sono i seguenti:

Sta anzitutto la parola autorevole del relatore, il Messedaglia, che precede la legge. Egli distingue nettamente i due redditi; il dominicale, e già ne ho detto, che è per la terra

e i capitali in essa permanentemente investiti, e l'*agrario*, o di *ricchezza mobile*, che è per l' interesse del capitale di esercizio e la retribuzione dell' opera dell' uomo.

E la legge, così dice la relazione al Decreto 4 gennaio 1923, osserva ciò stesso, e così fanno il regolamonto e le istruzioni quando voglion diffalcate le spese di produzione e di amministrazione. Nelle spese di produzione si raggruppano tutte le spese, compreso l' interesse del capitale, scorte vive e morte, che il proprietario deve sostenere ogni anno per i lavori e per le materie prime occorrenti alla lavorazione del fondo. E spese di amministrazione, pure da diffalcare, sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra proprietario e coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

Ed ecco, in breve, così la parola del Governo, capitale di esercizio ed opera dell' uomo vengono dedotti per legge; e l' imposta mobiliare li attende.

12. — In verità altro è il discorso da fare *de iure condendo*, e altro quello *de iure condito*.

Ed un maturo esame, mentre mi ha spinto in scienza delle finanze a ritenere opportuna una imposta sul reddito agrario distinta dalla fondiaria, invece, in punto di diritto già scritto, mi fa attribuire maggiore peso, non agli altri argomenti, ma a quelli pei quali si ritiene che la legge 1° marzo 1886 abbia voluto comprendere in sè ogni forma di reddito dominicale ed altra, del proprietario della terra.

E pongo alcuni interrogativi, sui quali si potrebbe discettare ulteriormente: Che vale la parola del relatore, di fronte alla legge, se egli esprime un pensiero, e una statuizione diversa risulta manifestamente dalla legge? La legge

è l' opera di tutti i suoi fattori, che propongono e deliberano, è l' opera posteriore alla relazione, ed è di tutta l' Assemblea, e d' un' altra Assemblea, che può modificando rinviare alla prima perchè il duplice consenso si raggiunga. La legge ha l' art. 11 che chiama reddito imponibile, e quindi lo tassa, *tutto quello che rimane al proprietario della terra detratte le spese e le perdite eventuali.*

E circa il capitale d' esercizio e l' opera dell' uomo, bisogna ricercare maggiormente se ad essi corrispondano e sempre, in tutto o in parte, le detrazioni che con tanta minuzia la legge indica.

Nè è semplice il còmputo delle spese di produzione di cui la legge fa menzione.

E forse il diffalcare tali spese riconduce, in una prima ipotesi, a considerare che sia il proprietario stesso che faccia tali spese; e quindi che egli sia il coltivatore, egli a cui carico si pone l' imposta fondiaria.

Ma non mi fermo oltre su ciò. Che invece la legge definisca il reddito imponibile, cioè il proprio oggetto, ciò che rimane detratte le spese e le perdite eventuali, mi pare abbia un maggior peso.

13. — Insorsero a questo punto uomini del sapere e uomini dell' azione, teorici e agricoltori. Il prof. De Viti De Marco di cui ho già parlato ribadì: « è una fantasia che il proprietario terriero non paghi l' imposta sui profitti agricoli ». Il senatore Frascara sostenne che il proprietario che affitta il suo fondo si accontenta di una parte minore del reddito completo di esso, sia per non potere o volere occuparsene, sia per avere un reddito minore ma più certo per un determinato numero d' anni. Ond' è che sorge un intermediario economico, l' affittuario, che lucra una parte del

reddito complessivo del fondo, sia di quella che vuolsi chiamare dominicale sia di quella che vuolsi chiamare industriale, e si presta perciò all' applicazione di una tassa sull' industria dell' affitto ; e quale parte del reddito dominicale sia assorbita dall'affittuario è ben difficile stabilire, ecc. (1). E dei due beneficii che « noi periti possiamo distinguere » ossia il *fondiario* e l' *agrario*, il Poggi assunse che in base a essi due venne nei varii catasti determinata la fondiaria. Ingiusta pertanto egli chiamò la nuova imposta sul reddito agrario. Su di che, il senatore Ancona scrisse: *giusto* è invece il principio, *difficile* ne è l' applicazione (2).

14. — Ma nel punto in cui sorge il legislatore del 1923, disposto a tirare da precedenti progetti e decreti, Meda, Tedesco, Soleri, l'idea del reddito agrario distinto, è egli stesso, il legislatore nuovo, diverso da quello del 1886. Nè le tavole delle leggi di allora sono intangibili.

Ed avviene che, se dissonanza storica vi sia, essa possa essere cancellata. In che modo? Coi due atti compiuti: determinazione per legge del reddito agrario; revisione degli estimi catastali in armonia con tale determinazione. Dopo di che, dovrebbe sparire ogni ombra di possibile duplicazione d' imposta.

Il reddito agrario è così definito dalla stessa legge che lo assoggetta a imposta : « *la differenza tra il valore del prodotto del fondo ed il valore locativo corrente dello stesso* ».

E l'immediato Regio Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, sulla revisione generale degli estimi catastali, dispone che le tariffe di estimo dei catasti per qualità vigenti nel Regno siano portate a rappresentare la *parte dominicale del reddito*

---

(1) G. Frascara, *L' imposta sui terreni* nel Giornale d' Italia 17 dicembre 1922.

(2) Tito Poggi, *Necessità non giustizia*, nel Giornale d' Italia. U. Ancona, *Sul problema tributario del governo*, ivi, 19 dicembre 1922.

medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superficie al 1° gennaio 1914. Il Ministro stesso ha chiarito: la revisione degli estimi censuari « doveva mantenere circoscritta la tassazione alla sola parte *dominicale* del reddito della terra, con esclusione quindi di quella parte di esso che rappresenta *reddito agrario* di spettanza del coltivatore ».

E così il cammino è compiuto. Cessa, in quanto vi sia stata, l'antinomia fra la legge del 1886 e quella del 1923, magari innestandosi nella legge del 1886 il concetto recente della separazione del reddito agrario. Cade la ragione di chiedere: « ma voi volete altro danaro dalla terra? Perchè, anzichè complicare il meccanismo fiscale e accrescere gli eserciti della burocrazia con la creazione di nuove imposte, non gravate maggiormente la mano sull'imposta fondiaria? » Questa domanda, che fra la giustizia di molti casi avrebbe creato l'ingiustizia di molti altri, di tutti quelli cioè in cui l'aumento non sia possibile senza danno dell'agricoltura, non ha ragione di esser formolata, in un sistema di riforme che con la fondamentale osservanza della legge e con la riduzione delle evasioni indebite, e con la stessa semplificazione degli ordinamenti fiscali, miri a una più equa distribuzione del carico tributario e a una riduzione del medesimo.

15. — Apparvero valutazioni varie del reddito agrario delle terre d'Italia. Ma, istituita l'imposta, nel modo che lo fu, essa accertò un reddito agrario di 2 miliardi.

L'imposta cadde sui proprietari coltivatori, che cioè coltivino direttamente i loro fondi, e su quelli che li coltivino a mezzo di colonia parziaria, cioè associandosi al colono, e concerne anche ciò che il colono deve pagare pel medesimo titolo. Fu posta l'aliquota del 10 per cento per i proprietari, e del 7, 5 per i coloni. E si ebbero questi risultati:

Sono in Italia 7 milioni e mezzo di proprietari di terreni. Ma fra essi ben 6 milioni e mezzo pagano ognuno meno di lire 10 a testa, e, fra tutti costoro, 13 milioni di lire d'imposta fondiaria, con una media di 2 lire ciascuno. Praticamente per loro non vi ha reddito agrario tassabile. L'accertamento è caduto sopra 931,151 proprietari. E sopra 328,939 coloni. Il reddito agrario accertato è stato milioni lire 1439 per i proprietari, e 643 per i coloni; l'imposta, con le aliquote suddette, 140 milioni per i primi, 48 per i secondi; totale 188 milioni.

Convien qui ricordare che coi nuovi accertamenti per la revisione degli estimi, l'altro reddito, il dominicale, è stato definito in 1467 milioni; onde, con l'aliquota del 10 per cento stabilita a partire dal 1° gennaio 1925, l'imposta erariale terreni doveva dare per tutto il Regno milioni 146,7. Le due cifre dunque, reddito agrario dei proprietari coltivatori, e reddito dominicale, pressochè si bilanciano.

Ma col Deceto legge 12 ottobre 1924, n. 1576, l'aliquota sul reddito dei coloni è stata ridotta al 5 per cento; e nei provvedimenti di sgravi fiscali del 1927, R. D. L. 12 agosto 1927, n. 1463, è accordato l'abbuono del cinquanta per cento, a partire dal 1° luglio 1927. È un abbuono senza limitazione nel tempo, sebbene nè il Decreto nè il Ministro lo dicano.

È quì da ricordare un altro provvedimento: l'esenzione e la riduzione delle imposte successorie. Ritenuto che intorno a 200 milioni di lire sia stata la rinuncia della finanza per tale riforma, il vuoto in un primo momento doveva essere colmato con l'imposta sul reddito agrario. La stessa proprietà, beneficiata da un lato, doveva rendere al fisco ciò che esso perdeva per ragion sua.

Ma le fortune d'Italia non consentono siffatti calcoli. È

molto maggiore il valore della riforma delle imposte successorie, col restituito rispetto alla produzione e al risparmio, e con la condanna dei sistemi di spoliazione e d'incameramento della proprietà privata nel fisco, anzi della sua dispersione e distruzione, e col rinsaldato ossequio alla famiglia, nella quale il lavoro del padre scenda indeminuto a costituire il peculio e la prima base della vita economica del figlio. E le stesse fortune, di lavoro, di produzione, di gettito d'imposte, di assestamento e avanzi di bilancio, hanno anche consentito le accennate riduzioni pur nell'imposta sul reddito agrario, al pari che altre in quella sui terreni e altre.

16. — Nè io andrò ora indagando quanto a proposito del reddito agrario l'accertamento medesimo a volte sia apparente. A volte, la conduzione diretta è ritenuta, dove continua l'affitto; fittavoli e proprietari, rinunciando ai contratti o alle loro registrazioni, vi trovano il loro tornaconto nelle differenze d'aliquota fra il reddito agrario, più mite, e l'altro reddito mobiliare.

Ma la mitezza sta sempre, ed è consigliabile, in un fine che forse non isfuggì al legislatore del 1886, quello di non allontanare l'Italia dalla coltura diretta. Che importa che il proprietario non paghi il reddito agrario, che poi si trova che non può raggiungere grandi cifre, che importa se, mentre egli coltiva, la sua ricchezza cresce, e cresce insieme la ricchezza d'Italia? Il fondicello coltivato dal suo padrone è come il cavallo a cui il padrone stesso dà l'orzo, e a cui perciò luce il pelo, è meglio custodito, rende di più, non è sfruttato, non perde ma accresce le sue potenze produttive. E sta all'altro lato il cammino inverso e penoso onde si potè dire: *latifundi Italiam perdidere.*

Stanno intanto, fra le varie soluzioni offertesi o possi-

bili, del problema del reddito agrario, quella di scienza delle finanze che ne consente la imposizione come oggetto distinto dal reddito dominicale, e quella del diritto finanziario d'Italia del periodo presente, che in via di statuizioni nuove e di revisione di estimi riserva all'imposta sui terreni il solo reddito dominicale, e le toglie la possibilità di preoccupare il campo che intanto riserva alla imposta sul reddito agrario.

BIB
UNIVERSITÀ DI TORINO